

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE  
Provincia di Trento

N. prot. 6379

Sella Giudicarie, 12 luglio 2018

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 102

Oggetto: designazione del Geom Marco Salvadori, dipendente di Categoria C, livello evoluto, quale sostituto in alcune funzioni gestionali attribuite al Vicesegretario comunale, quale responsabile dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso

- che il 1° gennaio 2016, a conclusione del processo di fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro, e Roncone è nato il nuovo Comune di Sella Giudicarie, istituito con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 17;
- che già con "intesa" del 31 dicembre 2015, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Roncone, Bondo e Lardaro, e dal Commissario straordinario del Comune di Breguzzo, è stata approvata l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sella Giudicarie, pur in via generale e priva di alcuni elementi di dettaglio, in attesa della fase di esame in concertazione sindacale, ed è stata approvata una proposta di regolamento di organizzazione amministrativa del Comune;
- che il Comune di Sella Giudicarie sostituisce a tutti gli effetti e in tutti i rapporti, ivi compresi i rapporti di lavoro esistenti, i Comuni che in esso si sono fusi;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge istitutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 9 maggio 2016 le funzioni del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono state esercitate da un Commissario straordinario nominato con apposita deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2015;
- che il Commissario straordinario con la deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2016 ha provveduto ad una ricognizione del personale transitato dai Comuni estinti al Comune di Sella Giudicarie, ai sensi della legge istitutiva ed ad inquadrare e nominare il dott. Vincenzo Todaro, come segretario comunale titolare della Sede segretariale del Comune di Sella Giudicarie, ed il dott. Francesco Del Dot come vicesegretario;
- che con la deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2016 il Commissario ha approvato il regolamento di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie, (così come proposto nell'intesa dei rappresentanti dei Comuni del 31 dicembre 2015);
- che con decreto del 5 gennaio 2016 il Commissario straordinario ha fatto formalmente propria la definizione della struttura organizzativa, che seppure con carattere introduttivo, era già approvata nell'Intesa dei Sindaci del 31 dicembre 2015 ed ha stabilito che l'organizzazione di primo livello riferita alla responsabilità in due aree venisse attribuita:
  - area 1, Segreteria generale, al Segretario comunale, Vincenzo Todaro
  - area 2, Tecnico patrimonio ed attività produttive, al Vicesegretario Francesco Del Dot;
- che con la deliberazione n. 3 del 5 gennaio 2016 ha individuato a grandi linee i compiti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune, Area1, ed Area2;
- che nell'ambito di ciascuna area di competenza i nominati devono svolgere attività di direzione ai sensi del Regolamento di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie ed ogni competenza connessa ai sensi dell'art. 126 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- che con tale decreto del 5 gennaio il Commissario ha disposto che al Segretario spetta l'attribuzione delle risorse umane presenti a servizio delle strutture identificate;

- che tale competenza generale del segretario comunale, in coerenza con le sue funzioni di capo del personale previste dall'ordinamento, è prevista nell'art. 68, comma 4, del Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Bondo (che si ritiene interpretativamente di applicare al Comune di Sella Giudicarie sino a quando non vi sia specifico apposito regolamento ai sensi della legge istitutiva del Comune, L.R. 24 luglio 2015, che all'art. 9 comma 4, prevede che fino a quando non entrino in vigore lo Statuto ed il regolamento del Consiglio comunale si applicano in quanto compatibili lo statuto, il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e i regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Bondo);

Evidenziato che il segretario comunale, potendosi procedere ad introdurre un'attribuzione delle risorse umane ma non stabile fino a quando non vi fosse stata la concertazione sindacale, su tale presupposto dell'organizzazione, con atto del 7 gennaio 2016 n. prot. 76, seguito da alcune rettifiche, ha già indicato ai dipendenti comunali la rispettiva sede di assegnazione, in conformità con le sedi precisate nell'organizzazione provvisoria del Comune, e le funzioni da esercitare presso di esse, e per lo svolgimento delle attività ivi previste, cosicché i responsabili delle aree sin da allora hanno potuto subito individuare le risorse umane disponibili sulle quali contare;

Evidenziato

- che tale concertazione sindacale si è effettivamente tenuta il 1° febbraio 2016 presso il Consorzio dei Comuni Trentini a Trento, senza che siano emersi elementi ostativi alla realizzazione in concreto dell'organizzazione prevista dall'Intesa dei Sindaci il 31 dicembre 2015;
- che formatosi tale presupposto il Commissario straordinario con deliberazione n. 19 dell'8 marzo 2016, ha ripreso in considerazione alcuni aspetti della organizzazione del Comune per i quali occorreva introdurre elementi di coordinamento e chiarezza per una chiara ed efficace attivazione di tale stessa organizzazione, apportandovi alcune minime modificazioni e puntualizzazioni;

Evidenziato

- che infine con determinazione del segretario comunale n. 57 del 18 luglio 2016 il segretario ha disposto la distribuzione dei dipendenti al servizio delle aree organizzative e dei servizi in esse ricompresi;
- che come si è detto le strutture nell'ambito delle due Aree nelle quali è suddivisa l'organizzazione amministrativa del Comune di Sella Giudicarie sono l'Area 1, Segreteria generale, attribuita al Segretario comunale, Vincenzo Todaro, e l'Area 2, Tecnico patrimonio ed attività produttive, attribuita al Vicesegretario Francesco Del Dot,

Evidenziato in particolare che a ben guardare l'individuazione del Segretario e del Vicesegretario quali responsabili delle strutture organizzative, comporta l'attribuzione ad essi di funzioni di duplice tipo,

- da un lato le ordinarie funzioni proprie della figura del segretario comunale, quali sono definite in varie disposizioni normative, e del vicesegretario comunale quale soggetto destinato ad assumere le funzioni di segretario in assenza del segretario stesso,
- dall'altro lato essi esercitano funzioni per le quali non occorre la qualifica di segretario comunale e corrispondono a funzioni che comportano funzioni gestionali di coordinamento, dirigenziali - direttive, con la competenza nell'adozione dei provvedimenti gestionali che manifestazioni all'esterno la volontà dell'amministrazione e la impegnano, anche con poteri di spesa, caratterizzati da livelli di responsabilità con varie graduazioni di intensità, che certamente possono essere attribuiti a funzionari di vario livello, a partire dal livello C base ma con particolare evidenza e certezza per i funzionari di categoria C livello evoluto e D, ai quali, secondo le definizioni proprie della declaratoria dell'accordo sull'Ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, come modificato dal ccpl 2006 – 2009 di data 22.09.2008, in varia misura, possono essere attribuite alcune funzioni direttivo dirigenziali, e comunque possono essere attribuiti compiti anche di rappresentare in talune attività l'amministrazione verso l'esterno, come risulta anche evidente dal combinato dell'art. 36, commi 4 e 4 bis del Testo unico sull'ordinamento del personale degli Enti locali.

Evidenziato che l'art. 8 del Regolamento di organizzazione, adottato con deliberazione del Commissario n. 2 del 5 gennaio 2016, "Sostituzioni dei responsabili in caso di assenza o

impedimento.”, ai commi 1 e 2 dispone

1. *In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Comunale lo stesso è sostituito da uno dei vicesegretari presenti nella struttura, indicato con provvedimento generale del sindaco. In caso di assenza o impedimento anche dei vicesegretari il Sindaco provvederà a richiedere agli uffici provinciali la designazione di un segretario sostituto ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 4 - 2003 s. m, ovvero a stipulare una convenzione temporanea ai sensi dell'art. 17 della LR 2- 2012. Le predette modalità di sostituzione si applicano anche al caso in cui il Segretario comunale sia tenuto per legge ad astenersi dal compimento di un atto di sua competenza.*
2. *In caso di assenza o impedimento temporaneo (massimo 30 gg) di un responsabile di struttura le relative funzioni sono svolte dal funzionario individuato quale suo sostituto. In assenza, il Segretario comunale designa il sostituto individuandolo preferibilmente fra i dipendenti degli uffici appartenenti alla stessa struttura ovvero esercita, temporaneamente, le funzioni spettanti al responsabile assente. Le predette modalità di sostituzione si applicano anche al caso in cui il responsabile sia tenuto per legge ad astenersi dal compimento di un atto di sua competenza;*

Rilevato che è evidente che il comma 1 si riferisce in primo luogo all'espletamento di funzioni segretarili, il secondo comma riguarda più propriamente le necessità sostitutive dei responsabili delle strutture, e tali sono il segretario ed il vicesegretario, quando espletano funzioni direttivo dirigenziali che non rientrino nelle funzioni prettamente segretarili, e la norma dà indicazione principale che le esigenze sostitutive in caso di assenze od impedimento temporaneo del responsabile della struttura potrebbero essere risolte direttamente, (e ciò potrebbe avvenire con particolare pertinenza) dal responsabile che dovrà essere sostituito, eventualmente anche attraverso l'esercizio della delega di funzioni prevista all'art. 7, comma 3 del regolamento di organizzazione, ma mancando anche tale opportuna soluzione del Vicesegretario, allora spetta al segretario comunale individuare il funzionario che svolga le funzioni di sostituto, preferibilmente fra i dipendenti degli uffici della stessa struttura perché eserciti temporaneamente le funzioni spettanti;

Osservato ora

- che il Vicesegretario, dott. Francesco Del Dot, è assente dal servizio e si prospettano anche semplicemente per motivi ordinari altre assenze fino a fine anno,
- che non ha provveduto a delegare sue funzioni a funzionari della Sua Area, seppure a fini meramente sostitutivi,
- il Vicesindaco, con nota del 12 luglio 2018, n. prot. 6370 chiede di munire in via temporaneamente sostitutiva di funzioni gestionali dell'Area 2, per la realizzazione di lavori urgenti segnalano al segretario che vi sono alcune pratiche che andrebbero sviluppate con continuità, talché pur nella brevità del periodo di assenza è necessario che vi sia un soggetto che svolga funzioni gestionali in sostituzione del responsabile dell'Area 2, per i casi da essi ritenuti più importanti nel settore dell'urbanistica delle opere pubbliche e loro manutenzioni nella gestione del territorio;
- da comunicazione protocollata il 6 luglio 2018, al n. 6207, risulta che il Vicesegretario sarà in congedo ordinario fino al 20 luglio compreso, e poi ha intenzione di fruire di altri 5 giorni in agosto ed altri 5 in settembre, e le ferie complessivamente maturate potrebbero dargli la possibilità di fruire durante l'anno di giorni di congedo in date diverse;
- si ritiene che la persona più adatta a rivestire queste funzioni sia il geom. Marco Salvadori, che è il funzionario tecnico di più alto grado per categoria e livello professionale assegnato all'Area 2, di Categoria C, livello Base, che quindi in base all'inquadramento professionale proprio, certamente può assumere tali funzioni sostitutive, funzionario che per moltissima anni ha rivestito presso il Comune di Roncone, le funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e la cui esperienza è estesa sia al settore dell'urbanistica e sia al settore delle opere pubbliche, anche per gli aspetti manutentivi, e per gli aspetti gestionali riguardanti il territorio;
- si rileva che con deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del 29 gennaio 2016, per l'individuazione dei dipendenti cui può spettare l'indennità di area direttiva perché idonei a rivestire funzioni del tipo di quelle oggetto del presente provvedimento rientra anche la posizione lavorativa propria del dipendente

## DETERMINA

1. Di designare il Geom. Marco Salvadori, funzionario di Categoria C, livello evoluto, dell'ufficio tecnico comunale, assegnato all'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, sostituto del Vicesegretario comunale, nelle funzioni di responsabile gestionale dell'Area 2, nelle materie riguardanti l'urbanistica, la gestione del territorio, la gestione e manutenzione degli immobili comunali, con l'esercizio di poteri di emettere provvedimenti in materia e l'esercizio di poteri sostitutivi di spesa per i casi nei quali vi siano state assegnazioni di risorse da parte della Giunta comunale, effettuate nei confronti del vicesegretario, come responsabile della stessa Area 2, o più genericamente nei confronti della stessa Area; il funzionario nei periodi in cui eserciti i propri poteri sostitutivi sarà competente anche ad emettere i pareri relativamente alla regolarità tecnico amministrativa dei provvedimenti, ed a curare l'istruttoria, nelle materie di propria competenza;
2. Di stabilire che, fatta salva eventuale futura delega delle stesse funzioni ad altro funzionario da parte del Vicesegretario, la sostituzione che si dispone con la presente vale a decorrere dalla data odierna e fino al ritorno del vicesegretario previsto al 24 luglio 2018, fatto salvo un rientro anticipato, e per ulteriori periodi di assenza del Vicesegretario per massimo 30 giorni. Al fine di un tempestivo e corretto assolvimento di oneri sostitutivi, il Vicesegretario dovrà tenere opportunamente informato il funzionario delle previsioni delle sue assenze, ed ovviamente potrà anche disporre, volendolo, soluzioni alternative;
3. Si precisa che la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 6 marzo 2018, ha già individuato risorse di parte corrente alle quali il vicesegretario può attingere per la corresponsione dell'indennità di Area direttiva secondo la valutazione che dovesse conseguire particolari mansioni che siano effettivamente esercitate con l'attuale designazione, e comunque secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30 gennaio 2018, in materia che ha già individuato la posizione del dipendente come posizione da ricomprendere nella ripartizione del Fondo per l'indennità di Area direttiva;
4. Di dare evidenza, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: -- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare "alla Giunta comunale; -- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, - o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincenzo Todaro